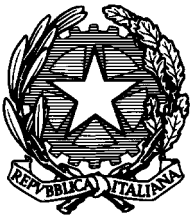


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 agosto 2007

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 655/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag. 5
Regolamento n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica il regolamento n. 586/2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali	» 7
Regolamento n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei	» 11
Regolamento n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	» 14
Regolamento n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna	» 24
Regolamento n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	» 30
Regolamento n. 661/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 581/2004	» 34
Regolamento n. 662/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	» 35

Regolamento n. 663/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 958/2006	Pag. 37
Regolamento n. 664/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 38/2007	» 38
Regolamento n. 665/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 39
Regolamento n. 666/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 41
Regolamento n. 667/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 43
Regolamento n. 668/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	» 47
Regolamento n. 669/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica il regolamento n. 195/2007 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2007	» 49
Regolamento n. 670/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	» 50
<i>Pubblicati nel n. L 155 del 15 giugno 2007</i>	
<u>Regolamento n. 671/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante modifica del regolamento n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate</u>	» 53
Regolamento n. 672/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	» 56
Regolamento n. 673/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, relativo alla 33ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1898/2005, capitolo II	» 58
Regolamento n. 674/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007	» 59
Regolamento n. 675/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell'ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182. .	» 62
<i>Pubblicati nel n. L 156 del 16 giugno 2007</i>	
<u>Regolamento n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord</u>	» 64
Regolamento n. 677/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	» 70
<u>Regolamento n. 678/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofruttili (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)</u>	» 72
<u>Regolamento n. 679/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione</u>	» 75
<i>Pubblicati nel n. L 157 del 19 giugno 2007</i>	

DIRETTIVE

- Direttiva n. 2007/32/CE della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale **Pag. 77**
Pubblicata nel n. L 141 del 2 giugno 2007
- Direttiva n. 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE » **81**
Pubblicata nel n. L 156 del 16 giugno 2007

RETTIFICHE

- Rettifica del regolamento n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, del 29 maggio 2007, relativo all'attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 138 del 30.5.2007) **Pag. 92**
Pubblicata nel n. L 160 del 21 giugno 2007
- Rettifica del regolamento n. 613/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica il regolamento n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 141 del 2.6.2007) » **93**
Pubblicata nel n. L 148 del 9 giugno 2007

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 655/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	46,7
	TR	88,0
	ZZ	67,4
0707 00 05	JO	151,2
	TR	95,2
	ZZ	123,2
0709 90 70	TR	87,6
	ZZ	87,6
0805 50 10	AR	55,1
	ZA	64,2
	ZZ	59,7
0808 10 80	AR	94,6
	BR	81,4
	CL	92,0
	CN	96,9
	NZ	108,3
	US	121,7
	ZA	97,1
	ZZ	98,9
0809 10 00	IL	156,1
	TR	202,2
	ZZ	179,2
0809 20 95	TR	289,9
	US	330,4
	ZZ	310,2
0809 30 10, 0809 30 90	CL	101,6
	ZZ	101,6
0809 40 05	CL	134,4
	IL	204,2
	ZZ	169,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 656/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 586/2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La definizione dei raggruppamenti principali di industrie (RPI) di cui al regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione ⁽²⁾ è basata sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1893/2006, contiene una nuova versione della NACE (NACE Rev. 2) e stabilisce che dal 1º gennaio 2009 le statistiche congiunturali elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 sono prodotte in base alla NACE Rev. 2.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 586/2001 è così modificato:

- 1) tutti i riferimenti alla «NACE Rev. 1» contenuti negli articoli 1 e 2 sono sostituiti da riferimenti alla «NACE Rev. 2»;
- 2) all'articolo 3, la frase «entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento» è sostituita dalla frase «a partire dal 1º gennaio 2009»;
- 3) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1º gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DELLE VOCI NACE REV. 2 ALLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AGGREGATA

NACE Rev. 2	Descrizione NACE Rev. 2	Classificazione Aggregata
07	Estrazione di minerali metalliferi	Prodotti intermedi
08	Altre attività estrattive	Prodotti intermedi
09	Attività dei servizi di supporto all'estrazione	Prodotti intermedi
10.6	Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei	Prodotti intermedi
10.9	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	Prodotti intermedi
13.1	Preparazione e filatura di fibre tessili	Prodotti intermedi
13.2	Tessitura	Prodotti intermedi
13.3	Finissaggio dei tessuti	Prodotti intermedi
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	Prodotti intermedi
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	Prodotti intermedi
20.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	Prodotti intermedi
20.2	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	Prodotti intermedi
20.3	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	Prodotti intermedi
20.5	Fabbricazione di altri prodotti chimici	Prodotti intermedi
20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	Prodotti intermedi
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	Prodotti intermedi
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Prodotti intermedi
24	Attività metallurgiche	Prodotti intermedi
25.5	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	Prodotti intermedi
25.6	Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale	Prodotti intermedi
25.7	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	Prodotti intermedi
25.9	Fabbricazione di altri prodotti in metallo	Prodotti intermedi
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	Prodotti intermedi
26.8	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	Prodotti intermedi
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	Prodotti intermedi

NACE Rev. 2	Descrizione NACE Rev. 2	Classificazione aggregata
27.2	Fabbricazione di batterie e accumulatori	Prodotti intermedi
27.3	Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio	Prodotti intermedi
27.4	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	Prodotti intermedi
27.9	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	Prodotti intermedi
05	Estrazione di carbone e lignite	Energia
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	Energia
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	Energia
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Energia
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Energia
25.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	Beni strumentali
25.2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	Beni strumentali
25.3	Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	Beni strumentali
25.4	Fabbricazione di armi e munizioni	Beni strumentali
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche	Beni strumentali
26.3	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	Beni strumentali
26.5	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	Beni strumentali
26.6	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	Beni strumentali
28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Beni strumentali
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Beni strumentali
30.1	Costruzione di navi e imbarcazioni	Beni strumentali
30.2	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	Beni strumentali
30.3	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	Beni strumentali
30.4	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	Beni strumentali
32.5	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Beni strumentali
33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	Beni strumentali
26.4	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	Beni di consumo durevoli
26.7	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	Beni di consumo durevoli
27.5	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico	Beni di consumo durevoli

NACE Rev. 2	Descrizione NACE Rev. 2	Classificazione aggregata
30.9	Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.	Beni di consumo durevoli
31	Fabbricazione di mobili	Beni di consumo durevoli
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi	Beni di consumo durevoli
32.2	Fabbricazione di strumenti musicali	Beni di consumo durevoli
10.1	Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	Beni di consumo non durevoli
10.2	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	Beni di consumo non durevoli
10.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	Beni di consumo non durevoli
10.4	Produzione di oli e grassi vegetali e animali	Beni di consumo non durevoli
10.5	Produzione di latte e latticini	Beni di consumo non durevoli
10.7	Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei	Beni di consumo non durevoli
10.8	Produzione di altri prodotti alimentari	Beni di consumo non durevoli
11	Produzione di bevande	Beni di consumo non durevoli
12	Industria del tabacco	Beni di consumo non durevoli
13.9	Altre industrie tessili	Beni di consumo non durevoli
14	Confezione di articoli di abbigliamento	Beni di consumo non durevoli
15	Confezione di articoli in pelle e simili	Beni di consumo non durevoli
18	Stampa e riproduzione su supporti registrati	Beni di consumo non durevoli
20.4	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	Beni di consumo non durevoli
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	Beni di consumo non durevoli
32.3	Fabbricazione di articoli sportivi	Beni di consumo non durevoli
32.4	Fabbricazione di giochi e giocattoli	Beni di consumo non durevoli
32.9	Industrie manifatturiere n.c.a.	Beni di consumo non durevoli»

REGOLAMENTO (CE) N. 657/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, lettera j),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ⁽²⁾ ha imposto agli Stati membri l'obbligo di fornire un nuovo indicatore (prezzi all'importazione nel settore dell'industria) e di trasmettere dati su indicatori concernenti il mercato non interno in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. Ciò potrebbe pertanto aver comportato notevoli costi per i sistemi statistici nazionali.

(3) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto la possibilità di istituire programmi di campionamento europei al fine di ridurre i costi per i sistemi statistici nazionali, di garantire l'osservanza delle prescrizioni europee in materia di dati e di permettere alla Commissione (Eurostat) di formulare stime europee credibili per gli indicatori in questione.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

⁽¹⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.

Articolo 1

In sede di compilazione di statistiche che distinguono tra zona euro e zona extra euro, per le seguenti tre variabili specificate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 possono essere applicati programmi di campionamento europei:

Variabili	Denominazione
132	Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno
312	Prezzi alla produzione sul mercato non interno
340	Prezzi all'importazione

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all'articolo 1 trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE Rev. 1.1, per le variabili n. 132 e 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri partecipanti al programma di campionamento europeo per la variabile n. 340 possono limitare la copertura dei dati trasmessi per tale variabile alle importazioni di prodotti da paesi della zona extra euro.

Articolo 4

Gli elementi dei programmi di campionamento europei specificati nell'allegato possono essere adattati alle modifiche dell'anno base o del sistema di classificazione, o a importanti modifiche strutturali nella zona euro.

Articolo 5

Ogni nuovo membro della zona euro può partecipare a ciascuno dei programmi di campionamento europei di cui all'articolo 1 una volta entrato nella zona euro. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, precisa le attività della NACE e i prodotti della CPA per i quali devono essere trasmessi dati, onde consentire a tale Stato membro di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1165/98 nel quadro dei programmi di campionamento europei.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO

132 NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO

Stato membro	Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 1.1)
Belgio	17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34
Irlanda	18, 24, 30, 31, 32, 33
Paesi Bassi	21, 24, 28, 29, 30, 32, 33
Finlandia	21, 24, 27, 29, 30, 31, 32

312 PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO

Stato membro	Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 1.1)
Belgio	14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40
Irlanda	10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33
Paesi Bassi	11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33
Finlandia	10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32
Slovenia	18, 20, 25, 28, 36

340 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE

Stato membro	Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA)
Belgio	14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22
Francia	10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63
Irlanda	15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10
Lussemburgo	27.10
Austria	15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11
Portogallo	11.10, 15.83
Finlandia	13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11
Slovenia	27.10

REGOLAMENTO (CE) N. 658/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare l'espletamento di certi obblighi legati alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'articolo 84 di detto regolamento conferisce alla Commissione, su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l'Agenzia»), il potere di irrogare sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.
- (2) Le violazioni degli obblighi legati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, tali da comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, devono riguardare il contenuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio e i requisiti successivi a tale immissione correlati a un'autorizzazione alla commercializzazione, comprese le disposizioni di diritto comunitario in materia di farmacovigilanza e sorveglianza del mercato.
- (3) Inoltre, in considerazione del disposto dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 in virtù del quale compete agli Stati membri determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni di detto regolamento o dei regolamenti adottati in forza del medesimo e adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione delle sanzioni, un'azione a livello comunitario deve essere soltanto richiesta nei casi in cui siano chiamati in causa gli interessi della Comunità. In tal modo l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 sarebbe assicurata grazie a un uso appropriato delle risorse disponibili a livello comunitario e nazionale.

⁽¹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

- (4) Tenuto conto delle competenze parallele, della Comunità e degli Stati membri, per la supervisione ed esecuzione delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto in un quadro di stretta cooperazione, conformemente all'articolo 10 del trattato, tra gli Stati membri, l'Agenzia e la Commissione. A tal fine è necessario predisporre le regole per la consultazione e la cooperazione tra di essi.

- (5) È opportuno che, ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di infrazione e della determinazione delle sanzioni pecuniarie, l'Agenzia e la Commissione tengano conto degli eventuali procedimenti intentati dagli Stati membri contro lo stesso titolare di autorizzazione all'immissione in commercio aventi la stessa causa e motivazione giuridica.

- (6) Per assicurare l'efficace esecuzione della fase d'indagine della presunta violazione, l'Agenzia e la Commissione devono far ricorso alle autorità competenti degli Stati membri, designate quali autorità di sorveglianza dei medicinali autorizzati nel contesto della procedura centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, per condurre le necessarie indagini e ottenere informazioni sulle violazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. A tal fine è appropriato che le autorità di sorveglianza espletino le attività d'ispezione e di sorveglianza che loro competono conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽²⁾, e della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽³⁾, e relative disposizioni di attuazione.

- (7) Gli obblighi legati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in virtù del regolamento (CE) n. 726/2004 che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono esser fatti rispettare utilizzando due tipi di sanzioni pecuniarie: ammende e penali. Si devono fissare i massimali per entrambe queste categorie.

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006.

- (8) La decisione di avviare un procedimento di infrazione in forza del presente regolamento deve essere presa dall'Agenzia, previa informazione della Commissione e degli Stati membri. Durante l'indagine l'Agenzia deve essere abilitata a richiedere che le si forniscano le informazioni necessarie per individuare i casi di violazione. Essa deve anche poter far affidamento sulla cooperazione delle competenti autorità nazionali. I poteri di sorveglianza conferiti all'Agenzia dal diritto comunitario in relazione alle autorizzazioni alle immissioni in commercio dei medicinali rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 possono essere da questa fatti valere nel corso dell'indagine di una violazione.
- (9) Le decisioni della Commissione che irrogano sanzioni devono essere basate sull'indagine effettuata dall'Agenzia, sulle osservazioni del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio oggetto del procedimento di infrazione e, se del caso, di altre informazioni ad essa fornite. I poteri di sorveglianza conferiti alla Commissione dalla normativa comunitaria in relazione alle autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 possono esser fatti valere da questa nel corso del processo decisionale relativo a una procedura d'infrazione.
- (10) È opportuno che le decisioni che irrogano sanzioni si basino esclusivamente su contestazioni alle quali il pertinente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia avuto la possibilità di rispondere.
- (11) Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive in considerazione delle circostanze del caso.
- (12) Occorre prevedere una procedura specifica nei casi in cui la Commissione intenda irrogare un'ammenda qualora il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio oggetto di procedura d'infrazione non abbia soddisfatto una richiesta di informazione da parte dell'Agenzia o della Commissione.
- (13) Nel corso del procedimento di infrazione l'Agenzia e la Commissione devono assicurare il rispetto dei diritti di difesa e del principio di riservatezza conformemente ai principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. In particolare, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio oggetto del procedimento di infrazione deve essere sentito dall'Agenzia durante la fase d'indagine e dalla Commissione una volta che gli sia stata notificata una comunicazione di addebiti oltre al diritto di accedere al fascicolo dell'Agenzia e della Commissione. Benché la Commissione possa costringere i titolari di autorizzazione

all'immissione in commercio a fornire i necessari documenti e informazioni relativi a una presunta violazione, deve essere rispettato il diritto di non rispondere, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ove il titolare dell'autorizzazione fosse costretto a fornire risposte che potrebbero comportare l'ammissione della sussistenza di una violazione.

- (14) Per garantire la certezza del diritto nello svolgimento del procedimento di infrazione è necessario stabilire regole dettagliate per il calcolo delle scadenze e dei termini di prescrizione ai fini dell'irrogazione e dell'applicazione di sanzioni.
- (15) Le decisioni che comportano sanzioni devono essere eseguite conformemente all'articolo 256 del trattato e sottoposte a supervisione della Corte di giustizia.
- (16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 per le violazioni degli obblighi sotto menzionati, nei casi in cui la violazione in questione possa avere importanti implicazioni per la salute pubblica nella Comunità o laddove abbia una dimensione comunitaria per il fatto di avvenire o di manifestare i suoi effetti in più di uno Stato membro o laddove siano toccati gli interessi della Comunità:

- 1) completezza e accuratezza delle informazioni e dei documenti contenuti in una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 ovvero di tutti gli altri documenti e dati presentati all'Agenzia europea per i medicinali istituita da detto regolamento (di seguito «l'Agenzia») in risposta agli obblighi stabiliti in tale regolamento;

- 2) condizioni o restrizioni previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio e concernenti la fornitura o l'uso del medicinale, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 3) condizioni o restrizioni incluse nell'autorizzazione all'immissione in commercio e concernenti l'uso sicuro ed efficace del medicamento come stabilito all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 4) introduzione di eventuali variazioni necessarie nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio per tener conto del progresso tecnico e scientifico e consentire la fabbricazione e il controllo dei medicinali sulla base di metodi scientifici generalmente accettati come prescritto all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 5) presentazione di eventuali nuove informazioni che comportino una variazione nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la notificazione di eventuali divieti o restrizioni imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale è immesso in commercio, o la comunicazione di qualsiasi informazione che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del prodotto come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 6) presentazione, a richiesta dell'Agenzia, di dati che dimostrino che il rapporto rischi/benefici rimane favorevole, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 7) rilevazione dei residui nel caso di medicinali veterinari come stabilito all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 8) immissione in commercio conformemente al contenuto del sommario delle caratteristiche del prodotto e dell'etichettatura o del foglietto illustrativo quali previsti nell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- 9) obblighi specifici di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 726/2004 o derivanti da eventuali altre disposizioni adottate sulla base di questo;
- 10) procedure specifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 39, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 11) notifica all'Agenzia delle date di effettiva immissione in commercio e di cessata commercializzazione e comunicazione all'Agenzia dei dati relativi ai volumi di vendita e al volume di prescrizioni del prodotto, come stabilito all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 12) persona adeguatamente qualificata responsabile della farmacovigilanza, come stabilito all'articolo 23 e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 13) registrazione e comunicazione di presunti effetti collaterali negativi e, nel caso dei medicinali veterinari, di effetti collaterali negativi per l'uomo, come stabilito all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 14) comunicazione di presunti effetti collaterali negativi gravi e inattesi, presunte trasmissioni attraverso un medicinale di un agente infettivo e, nel caso dei medicinali veterinari, di effetti collaterali negativi per l'uomo, come stabilito all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 15) tenuta di registrazioni dettagliate di tutti i presunti effetti collaterali negativi e loro presentazione sotto forma di relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, come stabilito all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 16) comunicazione al pubblico di informazioni sui problemi di farmacovigilanza come stabilito all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 17) raccolta e verifica dei dati specifici di farmacovigilanza come stabilito all'articolo 26, quarto comma, e all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 2

Complementarità dei procedimenti

Ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di infrazione di cui al capo II, l'Agenzia e la Commissione tengono conto dei procedimenti d'infrazione avviati dagli Stati membri contro lo stesso titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio e aventi le stesse cause e motivazioni giuridiche.

Articolo 3**Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri**

1. Le competenti autorità degli Stati membri collaborano con l'Agenzia e la Commissione per consentire loro di espletare i compiti che loro incombono in virtù del presente regolamento.

2. Le informazioni fornite dalle autorità competenti nazionali in risposta a una richiesta dell'Agenzia o della Commissione in forza del presente regolamento sono usate dall'Agenzia e dalla Commissione esclusivamente ai seguenti fini:

- a) quali elementi probanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento;
- b) per espletare i compiti loro affidati ai fini dell'autorizzazione e della supervisione dei medicinali in forza del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 4**Onere della prova**

In tutti i procedimenti di infrazione a norma del presente regolamento l'onere della prova della violazione incombe alla Commissione.

CAPO II**PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE****SEZIONE 1****Indagine****Sottosezione 1****Avvio del procedimento****Articolo 5****Avvio del procedimento di infrazione**

1. L'Agenzia può avviare il procedimento di infrazione di sua iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

L'Agenzia informa la Commissione dell'intenzione di avviare il procedimento di infrazione.

2. L'Agenzia avvia il procedimento di infrazione solo dopo aver informato gli Stati membri.

Articolo 6**Richiesta di informazioni**

Prima di avviare un procedimento di infrazione l'Agenzia può chiedere al pertinente titolare dell'autorizzazione all'immissione

in commercio tutte le informazioni attinenti alla presunta violazione.

L'Agenzia dichiara la finalità della richiesta specificando che essa è formulata in forza del presente regolamento e indica un termine per la presentazione della risposta ad opera del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, termine che dev'essere almeno di quattro settimane.

Laddove detta richiesta faccia seguito a una richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tale Stato membro è informato dall'Agenzia.

Articolo 7**Notifica**

L'Agenzia invia notifica scritta dell'avvio di una procedura di infrazione al pertinente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, agli Stati membri e alla Commissione.

La notifica contiene le contestazioni fatte al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, specifica le disposizioni presumibilmente violate e i dati su cui si basano tali contestazioni.

L'Agenzia avverte il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del fatto che possono essergli irrogate ammende o penalità di mora.

Sottosezione 2**Mezzi istruttori****Articolo 8****Richieste dell'Agenzia**

1. L'Agenzia può chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire spiegazioni scritte o orali oppure dettagli o documenti.

Le richieste sono inviate per iscritto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'Agenzia comunica la base giuridica e la finalità della richiesta, stabilisce un termine, non inferiore a quattro settimane, entro il quale deve essere fornita l'informazione e informa il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle sanzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), in caso di rifiuto di fornire le informazioni o siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

2. L'Agenzia può chiedere alle competenti autorità nazionali di cooperare all'indagine secondo le seguenti modalità:

- a) espletando uno dei compiti affidati alle autorità di sorveglianza in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004;

- b) attuando ispezioni o altre misure di sorveglianza conformemente agli articoli da 111 a 115 della direttiva 2001/83/CE e agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2001/82/CE.

Le richieste sono inviate per iscritto e precisano la base giuridica e la finalità della richiesta. Il termine per la presentazione della risposta o per l'assunzione dei mezzi istruttori sono determinati di comune accordo tra l'Agenzia e l'autorità nazionale competente cui è indirizzata la richiesta, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

3. L'Agenzia ha facoltà di chiedere a tutte le persone fisiche o giuridiche di fornire informazioni relative alla presunta violazione.

Le richieste sono rivolte per iscritto e menzionano la base giuridica e la finalità della richiesta e fissano anche un termine entro il quale va fornita l'informazione, termine che dev'essere almeno di quattro settimane.

Articolo 9

Diritto ad essere sentiti

Prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 10, l'Agenzia invita il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a presentare osservazioni per iscritto.

Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni, termine che dev'essere almeno di quattro settimane.

Sottosezione 3

Relazione

Articolo 10

Contenuto e scadenze

1. L'Agenzia fornisce alla Commissione, agli Stati membri e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio una relazione in cui sintetizza i fatti accertati alla luce dell'indagine condotta conformemente alla presente sezione.
2. Laddove l'Agenzia ritenga che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia commesso una violazione ai sensi dell'articolo 1, la relazione comprende anche una valutazione delle circostanze del caso specifico conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nonché una richiesta alla Commissione di irrogazione di sanzioni pecuniarie.
3. L'Agenzia adotta la sua relazione entro 18 mesi dalla notifica dell'avvio della procedura conformemente all'articolo 7

ovvero un anno dopo la notifica ad opera della Commissione del rinvio del fascicolo conformemente all'articolo 15.

SEZIONE 2

Processo decisionale

Sottosezione 1

Procedura

Articolo 11

Comunicazione di addebiti

1. Qualora, in seguito a una richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione decida di continuare il procedimento di infrazione, essa notifica per iscritto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio una comunicazione di addebiti contenente i seguenti elementi:

- a) le contestazioni fatte al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, compresa un'indicazione dettagliata delle disposizioni presumibilmente violate e le prove su cui si basano tali contestazioni;
- b) l'indicazione che possono essere irrogate ammende o penali di mora.

2. Se, entro 18 mesi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, la Commissione non avrà notificato una comunicazione di addebiti, essa presenterà al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio una dichiarazione esplicativa.

Articolo 12

Diritto di replica

1. All'atto di notificare una comunicazione di addebiti la Commissione stabilisce un termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può presentare alla Commissione le sue osservazioni scritte relativamente alla comunicazione di addebiti.

Tale termine dev'essere almeno di quattro settimane.

La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può allegare alle sue osservazioni scritte dichiarazioni rilasciate da terzi che corroborino gli elementi di tali osservazioni scritte.

Articolo 13**Audizione orale**

1. Se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio lo richiede nelle sue osservazioni scritte, la Commissione gli dà l'opportunità di esporre le sue argomentazioni nel contesto di un'audizione orale.

La data dell'audizione orale è stabilita dalla Commissione.

2. Ove necessario la Commissione può invitare le autorità nazionali competenti o qualsiasi altra persona a presenziare alle audizioni orali.

3. Le audizioni orali non sono pubbliche. Ciascuna persona può essere udita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e delle altre persone alla tutela dei loro segreti commerciali e di altre informazioni riservate.

Articolo 14**Richiesta di informazioni**

1. Dopo aver ricevuto una richiesta dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e prima di adottare la decisione di cui all'articolo 16 la Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire spiegazioni scritte o orali oppure dettagli o documenti attinenti alla presunta violazione.

Le richieste sono inviate per iscritto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. La Commissione menziona la base giuridica e la finalità della richiesta, stabilisce un termine entro cui va fornita l'informazione, termine che dev'essere di almeno quattro settimane, e informa il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle ammende di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere c) e d), in caso di rifiuto di fornire le informazioni o siano fornite informazioni inesatte e fuorvianti.

2. La Commissione può chiedere all'Agenzia, alle autorità competenti nazionali o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di fornire informazioni in merito alla presunta violazione.

Le richieste sono presentate per iscritto e menzionano la base giuridica e la finalità della richiesta. Se la richiesta è indirizzata all'Agenzia o a un'autorità competente nazionale il termine entro il quale va fornita l'informazione è stabilito dalla Commissione previa consultazione dell'Agenzia o dell'autorità competente nazionale cui la richiesta è indirizzata, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Se la richiesta è indirizzata ad altre persone fisiche o giuridiche essa stabilisce un termine entro il quale va fornita l'informazione, termine che dev'essere almeno di quattro settimane.

Articolo 15**Indagini supplementari**

1. Se, alla luce della relazione dell'Agenzia, delle osservazioni del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e, eventualmente, di altre informazioni presentate, la Commissione ritiene che occorranzo ulteriori informazioni per continuare il procedimento, essa può rinviare il fascicolo all'Agenzia per indagini supplementari.

La Commissione indica chiaramente all'Agenzia gli elementi fattuali che essa deve ulteriormente esaminare e suggerisce, se del caso, eventuali mezzi istruttori a tal fine.

2. Le sottosezioni 2 e 3 della sezione 1 si applicano all'esecuzione delle indagini supplementari.

Sottosezione 2**Decisione e sanzione pecuniaria****Articolo 16****Forme di sanzione pecuniaria e massimali**

1. Se, in seguito alla procedura di cui alla sottosezione 1, la Commissione riconosce che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione di cui all'articolo 1, può adottare una decisione con cui impone un'ammenda non superiore al 5 % del fatturato comunitario del titolare dell'autorizzazione nel precedente esercizio.

2. Se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non ha posto fine alla violazione la Commissione può, nella decisione di cui al paragrafo 1, imporre penalità che non superino il 2,5 % del fatturato medio giornaliero comunitario del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio precedente.

Le penalità possono essere irrogate per un periodo che va dalla data di notifica della decisione fino al momento in cui viene posto fine alla violazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 per esercizio precedente si intende l'esercizio finanziario che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 17**Decisione**

1. La decisione di cui all'articolo 16 si basa esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sia stato in grado di esprimere un commento.

2. La Commissione informa il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei mezzi di ricorso disponibili.

3. La Commissione comunica l'adozione della decisione all'Agenzia e agli Stati membri.

4. All'atto di pubblicare i dettagli della sua decisione conformemente all'articolo 84, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 la Commissione tiene conto dei legittimi interessi del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di altre persone a veder tutelati i loro segreti commerciali.

Articolo 18

Principi che disciplinano l'applicazione e la quantificazione delle sanzioni pecuniarie

1. All'atto di determinare se imporre o meno una sanzione pecuniaria e di stabilire la sanzione pecuniaria appropriata la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

2. In ciascun caso la Commissione tiene conto, eventualmente, delle seguenti circostanze:

a) la gravità e gli effetti della violazione e, in particolare, i seguenti elementi:

i) il modo in cui la violazione si ripercuote negativamente sui diritti, la sicurezza o il benessere dei pazienti;

ii) i suoi effetti sulla salute e sul benessere degli animali e l'impatto sui proprietari di animali;

iii) se essa costituisce o può costituire un rischio per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;

iv) la gravità della violazione in relazione alla salute umana, alla salute animale e all'ambiente;

b) da un lato, la buona fede del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'interpretazione e nell'espletamento degli obblighi legati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 o, dall'altro lato, qualsiasi prova di mala fede da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

c) da un lato il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

nella rilevazione della violazione e nell'applicazione degli interventi correttivi ovvero nel corso del procedimento di infrazione o, dall'altro lato, l'eventuale ostruzionismo compiuto dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in occasione della rilevazione di una violazione e della conduzione di una procedura d'infrazione ovvero qualsiasi inadempienza ad opera del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione alle richieste fattegli dall'Agenzia, dalla Commissione o da un'autorità competente nazionale in applicazione del presente regolamento;

d) il fatturato relativo al medicinale in questione;

e) la necessità di adottare misure temporanee ad opera della Commissione o un intervento urgente da parte di uno Stato membro conformemente agli articoli 20 o 45 del regolamento (CE) n. 726/2004 in seguito a una violazione;

f) la ripetizione, la frequenza o la durata della violazione ad opera del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

g) le precedenti sanzioni, comprese quelle pecuniarie, irrogate allo stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. All'atto di determinare l'importo della sanzione pecuniaria la Commissione tiene conto di eventuali altre sanzioni già irrogate al titolare dell'autorizzazione in commercio a livello nazionale in base alle stesse cause e motivazioni giuridiche.

SEZIONE 3

Mancata cooperazione

Articolo 19

Sanzioni pecuniarie

1. La Commissione, con propria decisione, può imporre ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio ammende che non superino lo 0,5 % del loro fatturato comunitario nel precedente esercizio qualora, intenzionalmente o per negligenza:

a) non si conformino a mezzi istruttori disposti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

b) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

c) non soddisfino una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 14;

d) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 14.

2. Se la mancata cooperazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio continua, la Commissione, nella decisione di cui al paragrafo 1, può imporre penalità giornaliera non superiori allo 0,5 % del fatturato medio giornaliero comunitario del titolare dell'autorizzazione nel precedente esercizio.

Le penalità possono essere irrogate per un periodo che va dalla data di notifica di tale decisione fino al momento in cui cessa la mancata cooperazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 per esercizio precedente si intende l'esercizio che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Procedura

Quando la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, essa ne avverte previamente per iscritto il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio indicando il termine entro il quale questi può presentare alla Commissione le sue osservazioni scritte. Tale termine dev'essere almeno di quattro settimane.

La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

CAPO III

ACCESSO AGLI ATTI, ASSISTENZA LEGALE, RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 21

Accesso al fascicolo

In seguito alla notifica di cui all'articolo 7 il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali compilati dall'Agenzia e dalla Commissione che servono come prova di una presunta violazione.

I documenti ottenuti accedendo al fascicolo sono usati esclusivamente per gli scopi dei procedimenti giudiziari o amministrativi ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 22

Assistenza legale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto di farsi assistere da un legale durante il procedimento di infrazione.

Articolo 23

Riservatezza e segreto professionale

1. Fatti salvi lo scambio e l'uso di informazioni di cui all'articolo 3, una procedura d'infrazione è condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. L'Agenzia e la Commissione, i loro funzionari, gli impiegati e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza.

2. Fermo restando il diritto di accesso al fascicolo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non ha accesso a segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni detenuti dall'Agenzia, dalla Commissione o da uno Stato membro.

3. Chiunque presenti informazioni od osservazioni ai sensi degli articoli 8, 9, o 14 identifica chiaramente tutti i materiali ritenuti riservati, ne fornisce una motivazione e mette a disposizione una versione separata non avente carattere di riservatezza entro il termine stabilito dall'Agenzia o dalla Commissione.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'Agenzia e la Commissione possono richiedere alle persone che presentano informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento di identificare i documenti o le parti di documenti che ritengono contenere segreti commerciali o altre informazioni riservate di loro proprietà.

L'Agenzia e la Commissione possono anche chiedere ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio e ad altre persone di identificare le parti di una relazione dell'Agenzia, di una comunicazione di addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali.

L'Agenzia e la Commissione possono stabilire un termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le altre persone devono:

a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione;

b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi;

c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa.

Il termine di cui al terzo comma è almeno di due settimane.

5. Se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o altre persone vengono meno alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.

Articolo 24

Computo dei termini

1. I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione o della sua consegna *brevi manu*.

Nel caso di una comunicazione da parte del titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, ai fini del pertinente termine è sufficiente che la comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione.

2. Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

3. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, l'Agenzia e la Commissione, a seconda dei casi, tengono conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell'urgenza del caso.

4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

Articolo 25

Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni pecuniarie

1. Il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroga una sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 16 si prescrive in cinque anni.

Nel caso delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 19, il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroga tale sanzione si prescrive in tre anni.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, esso decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

2. Tutte le azioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione ai fini dell'indagine o di procedure correlate a un'infrazione comportano un'interruzione del termine di cui al paragrafo 1. Il decorso del termine di prescrizione è interrotto dalla data in cui l'azione è notificata al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia la prescrizione si compie al più tardi alla data in cui sia decorso un periodo pari al doppio del termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria. Detto termine è prolungato della durata della sospensione di cui al paragrafo 4.

4. La prescrizione per l'irrogazione di sanzioni è sospesa per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 26

Prescrizione per l'incasso di sanzioni pecuniarie

1. Il diritto di avviare un procedimento di recupero si prescrive dopo un anno dalla data in cui la decisione di cui all'articolo 16 o all'articolo 19 è diventata definitiva.

2. La prescrizione per il recupero di sanzioni si interrompe ad ogni azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro operante su richiesta della Commissione, al fine di imporre il pagamento della sanzione.

3. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa:

a) per tutto il tempo nel quale è consentito il pagamento;

b) l'esecuzione è sospesa in seguito a una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizione transitoria

In caso di violazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica alla parte della violazione commessa successivamente a tale data.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 659/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari annui per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna.

(2) Occorre stabilire le modalità di apertura e gestione di tali contingenti tariffari annui di importazione per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

(3) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire questi contingenti tariffari mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽²⁾. In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingente, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

(4) Occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande nonché le informazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾.

(5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli di importazione. Le disposizioni di tale regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6) Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare un'effettiva attività di importazione da paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 25 capi in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in quanto una partita di 25 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con paesi terzi.

(7) Occorre inoltre fissare una cauzione per i diritti di importazione. È opportuno escludere la possibilità di trasferire i titoli di importazione e disporre che questi ultimi siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro attribuiti diritti di importazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

- (8) Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la presentazione della domanda di titolo per i quantitativi assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (9) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. I capi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione istituiti dal presente regolamento devono essere sottoposti a monitoraggio per un certo periodo di tempo al fine di accertare che non siano macellati in tale periodo.
- (10) A tal fine deve essere costituita una cauzione il cui importo copra la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in oggetto.
- (11) Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽³⁾, e sostituirlo con un nuovo regolamento a decorrere dal 1º luglio 2007.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti ogni anno, per il periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo (periodo contingente) i contingenti tariffari per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna di cui all'allegato I.

I contingenti tariffari recano i numeri d'ordine 09.4196 e 09.4197.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui all'articolo 1 che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.

2. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario di importazione con il numero d'ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei documenti seguenti:

a) per i tori: un certificato genealogico;

b) per le vacche e le giovenche: un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.

Articolo 3

1. Il contingente tariffario di importazione di cui all'allegato I è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 25 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo.

Gli Stati membri possono accettare come prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità preposta al rilascio.

2. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.

Articolo 5

1. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13.00 (ora di Bruxelles) del 20 giugno che precede il periodo contingente annuale di cui trattasi.

2. Insieme alla domanda di diritti di importazione è costituita presso l'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.

3. Entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun numero d'ordine.

Articolo 6

1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 7

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2. Le domande di titoli di importazione riguardano l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 8

1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la

cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è immediatamente svincolata in proporzione.

2. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8, il paese di origine;

b) nella casella 16, almeno uno dei codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato I;

c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e una delle diciture di cui all'allegato II.

Articolo 9

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 10

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica è effettuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento dei capi importati di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, è richiesta la costituzione di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'allegato I applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

3. Le cauzioni di cui al paragrafo 2 sono immediatamente svincolate se è fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure

b) sono stati abbattuti prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 11 si applica a decorrere dal 1º luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione
Marianne FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1

Numero d'ordine	Codice NC	Codici TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4196	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	710	6 %
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40			
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40			
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39			
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30			
09.4197	ex 0102 90 05	0102 90 05*30 *40 *50	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	711	4 %
	ex 0102 90 29	0102 90 29*30 *40 *50			
	ex 0102 90 49	0102 90 49*30 *40 *50			
	ex 0102 90 59	0102 90 59*21 *29 *31 *39			
	ex 0102 90 69	0102 90 69*20 *30			
	ex 0102 90 79	0102 90 79*21 *29			

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

— in bulgaro:	Алпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: ...
— in spagnolo:	Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 659/2007], año de importación: ...
— in ceco:	alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: ...
— in danese:	Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: ...
— in tedesco:	Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: ...
— in estone:	Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: ...
— in greco:	Αλπικές και ορεινές φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: ...
— in inglese:	Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: ...
— in francese:	Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 659/2007], année d'importation: ...
— in italiano:	Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: ...
— in lettone:	Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: ...
— in lituano:	Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: ...
— in ungherese:	alpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: ...
— in maltese:	Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: ...
— in neerlandese:	Bergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: ...
— in polacco:	Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: ...
— in portoghese:	Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.º 659/2007], ano de importação: ...
— in rumeno:	Rase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: ...
— in slovacco:	Alpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: ...
— in sloveno:	Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: ...
— in finlandese:	Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: ...
— in svedese:	Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: ...

REGOLAMENTO (CE) N. 660/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nessuna restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concessa per i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 15 giugno 2007

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	—	0402 91 11 9370	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	—	0402 91 19 9370	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	—	0402 91 31 9300	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	—	0402 91 39 9300	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	—	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	—	0402 99 11 9350	L20	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0402 99 19 9350	L20	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	—
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9900	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9900	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9200	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9200	L20 (1)	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	—	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	—
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	—				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	—
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	—
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	—
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—	0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—
	L40	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	—

(¹) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2007/2008 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

- a) prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 0,00 EUR/100 kg
- b) prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 0,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

- L20: Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
- L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- L40: Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro ⁽²⁾, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che ha termine il 12 giugno 2007.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 giugno 2007, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 662/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 15 giugno 2007 ^(*)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	31,07 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	31,07 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	31,07 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	31,07 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	33,78
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	33,78
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	33,78
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

^(*) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 663/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 14 giugno 2007,

è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 14 giugno 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 38,778 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 664/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 13 giugno 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 435,00 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 13 giugno 2007,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 665/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 maggio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 570/2007 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 570/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 570/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 133 del 25.5.2007, pag. 18.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 giugno 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	0,00	0,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 666/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 maggio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 571/2007 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 571/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 571/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 133 del 25.5.2007, pag. 21.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 giugno 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	33,78	33,78

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 667/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all'articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽³⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la

fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.
- (6) In conformità dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell'atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 giugno 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (*)

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi:		
	– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
1002 00 00	segala	—	—
1003 00 90	orzo		
	– all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– negli altri casi	—	—
1004 00 00	avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	– amido		
	– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ :		
	– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
	– – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– altri (incluso allo stato naturale)	—	—
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granturco:		
	– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾	—	—
	– all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾	—	—
	– negli altri casi	—	—

(*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	—	—
	– a grani medi	—	—
	– a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

⁽²⁾ Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

⁽⁴⁾ Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 668/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾.

- (5) Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 15 giugno 2007 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	33,78
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	33,78
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	33,78
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	33,78
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3378

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faerøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

^(a) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2007 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 195/2007 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1º marzo al 31 agosto 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE) n. 195/2007 della Commissione⁽³⁾ sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dal Portogallo, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono stati uguali o superiori al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che in Portogallo siano sospesi gli acquisti all'intervento e che il medesimo Stato membro sia eliminato dall'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 195/2007.

- (3) Il regolamento (CE) n. 195/2007 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 195/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono sospesi nei seguenti Stati membri:

— Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 47).

REGOLAMENTO (CE) N. 670/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C10	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1107 10 91 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 20 60 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 20 20 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	0,00
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	0,00	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	0,00
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C14	EUR/t	0,00
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	0,00				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C14: Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 671/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, l'assegnazione dei contingenti si basa su una relazione della Commissione al Consiglio. Secondo la relazione presentata al Consiglio, nell'analisi dell'evoluzione del mercato dell'amido occorre tenere conto della recente riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia la riforma del settore dello zucchero diventerà pienamente operativa in modo graduale, dopo un periodo transitorio; pertanto, in attesa di indicazioni sui primi effetti di tale riforma sul settore della fecola di patate, è opportuno rinnovare per altri due anni i contingenti fissati per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

⁽¹⁾ Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2005 (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 1).

(3) È necessario che gli Stati membri produttori per un periodo di due anni ripartiscano il loro contingente tra tutte le feconerie sulla base dei contingenti fissati per la campagna 2006/2007.

(4) È opportuno che dai quantitativi per la campagna 2007/2008 siano dedotti i quantitativi utilizzati in eccesso dalle feconerie rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1868/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il secondo comma, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le feconerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.

I sottocontingenti disponibili per ciascuna feconeria per la campagna 2007/2008 sono adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Entro il 1º gennaio 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della feconia di patate e di quello dell'amido di cereali.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Contingenti di fecola di patate per le campagne 2007/2008 e 2008/2009

	(in tonnellate)
Repubblica ceca	33 660
Danimarca	168 215
Germania	656 298
Estonia	250
Spagna	1 943
Francia	265 354
Lettonia	5 778
Lituania	1 211
Paesi Bassi	507 403
Austria	47 691
Polonia	144 985
Slovacchia	729
Finlandia	53 178
Svezia	62 066
Totale	1 948 761»

REGOLAMENTO (CE) N. 672/2007 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	46,7
	TR	89,0
	ZZ	67,9
0707 00 05	JO	151,2
	TR	94,6
	ZZ	122,9
0709 90 70	TR	95,0
	ZZ	95,0
0805 50 10	AR	51,4
	ZA	64,2
	ZZ	57,8
0808 10 80	AR	92,0
	BR	82,0
	CL	93,2
	CN	94,6
	NZ	99,4
	US	101,5
	ZA	97,0
	ZZ	94,2
0809 10 00	IL	156,1
	TR	217,4
	ZZ	186,8
0809 20 95	TR	287,0
	US	329,7
	ZZ	308,4
0809 30 10, 0809 30 90	CL	101,3
	US	206,5
	ZA	88,3
	ZZ	132,0
0809 40 05	CL	134,4
	IL	164,9
	ZZ	149,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 673/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

relativo alla 33ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d'intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L'articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell'articolo è inoltre precisato che

il prezzo o l'aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

- (2) L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 33ª gara parziale nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 674/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo,

per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2007, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.6.2007-14.6.2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	164,25	114,42	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	180,51	170,51	150,51	151,47
Premio sul Golfo	—	12,63	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	10,96	—	—	—	—	—

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 36,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 36,77 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 675/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell'ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2007 al 10 giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell'ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all'allegato III.A del regolamento (CE) n.

2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell'ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1° giugno 2007 al 10 giugno 2007 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2007 (GU L 114 del 1.5.2007, pag. 8).

ALLEGATO

Numero del contingente	Coefficiente di assegnazione
09.4195	20,172164 %
09.4182	100 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 676/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

stock di passera di mare nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 230 000 tonnellate, che il tasso di mortalità per pesca necessario per produrre la resa più alta di passera di mare nel Mare del Nord nel lungo termine è pari a 0,3 e che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 35 000 tonnellate.

(4) È necessario adottare misure per l'attuazione di un piano pluriennale di gestione delle attività di pesca relative agli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord. Tali misure, se riguardano lo stock di passera di mare del Mare del Nord, vanno fissate previa consultazioni con la Norvegia.

(1) Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord presentano livelli di mortalità per pesca superiori ai livelli fissati dallo stesso CIEM in base all'approccio precauzionale e rischiano di essere sfruttati a livelli insostenibili.

(2) Secondo un comitato di esperti che ha esaminato le strategie pluriennali di gestione, la resa maggiore per la sogliola si ha in presenza di una mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i due e i sei anni.

(3) Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha indicato che la biomassa precauzionale per lo

(5) Il piano deve mirare a garantire, in una prima fase, che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord siano portati entro i limiti biologici di sicurezza e, in una seconda fase e previo attento esame da parte del Consiglio dei metodi per conseguire tale obiettivo, che tali stock siano sfruttati sulla base di un rendimento massimo sostenibile e in modo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(6) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, stabilisce tra l'altro che per conseguire tale obiettivo la Comunità deve applicare un approccio precauzionale nell'adottare misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all'interno di un'industria della pesca competitiva e economicamente redditizia, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord e tenendo conto degli interessi dei consumatori. La Comunità basa in parte la sua politica sugli orientamenti programmatici raccomandati dal consiglio consultivo regionale (CCR) appropriato. Un'ampia parte delle catture di passera di mare nel Mare del Nord avviene in concomitanza con le catture di sogliola. La gestione della pesca della passera di mare non può avvenire in modo indipendente dalla gestione della pesca della sogliola.
- (8) Pertanto, nell'elaborare il piano pluriennale, si dovrebbe tenere conto anche del fatto che l'elevato tasso di mortalità per pesca della passera di mare è dovuto in larga misura ai consistenti rigetti della sogliola pescata con sfogliare aventi maglie di 80 mm nel settore meridionale del Mare del Nord.
- (9) Tale contenimento dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto stabilendo un adeguato metodo di fissazione del totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock interessati e un sistema di riduzione dei giorni di permanenza in mare consentiti con cui lo sforzo di pesca relativo a tali stock venga limitato in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC e dei tassi di mortalità per pesca prefissati, ma sono sufficienti per pescare i TAC autorizzati sulla base dei tassi di mortalità per pesca previsti dal piano.
- (10) Il piano dovrebbe comprendere tutte le filiere della pesca dei pesci piatti che abbiano un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock di passera di mare e di sogliola interessati. Tuttavia, gli Stati membri le cui quote relative all'uno e all'altro stock siano inferiori al 5 % della quota del TAC spettante alla Comunità europea dovrebbero essere esentati dalle disposizioni del piano concernenti la gestione dello sforzo.
- (11) Tale piano dovrebbe costituire il principale strumento per la gestione dei pesci piatti nel Mare del Nord e dovrebbe contribuire alla ricostituzione di altri stock quali il merluzzo.
- (12) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo in aggiunta a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituì

sce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

- (13) Nel 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 con la quale ha avviato un dibattito su una strategia comunitaria finalizzata alla progressiva riduzione della mortalità per pesca nelle principali filiere. La Commissione ha sottoposto tale comunicazione al parere dei CCR.
- (14) La Commissione ha chiesto al CSTEP di riferire sugli aspetti fondamentali della valutazione d'impatto relativa alla gestione della passera di mare e della sogliola, che dovrebbe basarsi su informazioni biologiche e finanziarie accurate, obiettive e complete. Tale valutazione d'impatto sarà allegata alla proposta della Commissione sulla seconda fase del piano pluriennale.
- (15) Il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione nella prima fase e un piano di gestione nella seconda fase, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento degli stock di passera di mare e sogliola presenti nel Mare del Nord.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Mare del Nord» si intende la zona marina definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare come sottozona IV.

Articolo 2

Limiti biologici di sicurezza

1. Ai fini del presente regolamento, gli stock di passera di mare e di sogliola si considerano nei limiti biologici di sicurezza negli anni nei quali, secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - a) la biomassa dei riproduttori dello stock di passera di mare è superiore a 230 000 tonnellate;

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

- b) il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di passera di mare è inferiore a 0,6 annuo;
- c) la biomassa dei riproduttori dello stock di sogliola è superiore a 35 000 tonnellate;
- d) il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di sogliola è inferiore a 0,4 annuo.

2. Se il CSTEP consiglierà di utilizzare altri livelli di biomassa e di mortalità per pesca per stabilire limiti biologici di sicurezza, la Commissione proporrà di modificare il paragrafo 1.

Articolo 3

Obiettivi del piano pluriennale nella prima fase

1. Nella prima fase il piano pluriennale assicura il rientro degli stock di passera di mare e di sogliola entro i limiti biologici di sicurezza.
2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto riducendo ogni anno del 10 % il tasso di mortalità per pesca della passera di mare e della sogliola con una variazione massima del TAC pari al 15 % annuo finché non saranno stati raggiunti per entrambi gli stock i limiti biologici di sicurezza.

Articolo 4

Obiettivi iniziali del piano pluriennale nella seconda fase

1. Nella seconda fase il piano pluriennale assicura lo sfruttamento degli stock di passera di mare e di sogliola sulla base del rendimento massimo sostenibile.
2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della passera di mare a un tasso pari o non inferiore a 0,3 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.
3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della sogliola a un tasso pari o non inferiore a 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Qualora per due anni consecutivi si riscontri che gli stock di passera di mare e di sogliola sono rientrati entro i limiti

biologici di sicurezza, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla modifica dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e alla modifica degli articoli 7, 8 e 9, che consentiranno, alla luce del più recente parere scientifico del CSTEP, lo sfruttamento degli stock a un tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile.

2. La proposta di riesame della Commissione è accompagnata da una valutazione d'impatto completa e tiene conto del parere del Consiglio consultivo regionale del Mare del Nord.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 6

Fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC)

Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord relativi all'anno successivo a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 7

Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare

1. Il Consiglio adotta il TAC per la passera di mare al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è quello maggiore fra:
 - a) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell'anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente;
 - b) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,3 nell'anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.
2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

Articolo 8

Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola

1. Il Consiglio adotta il TAC per la sogliola al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica dello CSTEP, è il maggiore fra:

- a) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari in età compresa tra i 2 e i 6 anni nell'anno della sua applicazione;
- b) il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell'anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 9

Limitazione dello sforzo di pesca

1. Il TAC di cui al capo II è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca stabilito dalla legislazione comunitaria.

2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adeguamento al livello massimo dello sforzo di pesca disponibile per i pescherecci per i quali la passera di mare o la sogliola o entrambe le specie costituiscono una parte cospicua degli sbarchi o dai quali sono effettuati rigetti notevoli, fatto salvo il sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione chiede al CSTEP una previsione del livello massimo dello sforzo di pesca necessario per le catture di passera di mare e di sogliola corrispondenti alla quota della Comunità europea dei TAC fissati a norma dell'articolo 6. Tale richiesta è formulata tenendo conto dell'altra legislazione comunitaria pertinente che disciplina le condizioni di pesca delle quote.

4. L'adeguamento annuo del livello massimo dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 2 è effettuato alla luce del parere dello CSTEP di cui al paragrafo 3.

5. Ogni anno la Commissione chiede al CSTEP di riferire in merito al livello annuale dello sforzo di pesca compiuto dalle navi che pescano la passera di mare e la sogliola, nonché ai tipi di attrezzi da pesca impiegati per tali attività di pesca.

6. Nonostante il paragrafo 4, lo sforzo di pesca non deve superare il livello assegnato nel 2006.

7. Gli Stati membri le cui quote sono inferiori al 5 % della quota della Comunità europea dei TAC di passera di mare e di sogliola sono esentati dal regime della gestione dello sforzo di pesca.

8. Uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7 e che interviene in uno scambio di quote di sogliola o di passera di mare sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, risultante dalla somma della quota attribuita a quello Stato membro e dal quantitativo di sogliola o passera di mare trasferito che superi del 5 % la quota della Comunità europea del TAC, è soggetto al regime della gestione dello sforzo di pesca.

9. Lo sforzo di pesca attuato dai pescherecci, per i quali la passera di mare o la sogliola costituiscono una parte importante delle catture e che battono bandiera di uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7, non deve aumentare oltre il livello autorizzato nel 2006.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

1. Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinquies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci che operano in quella zona. I pescherecci muniti di sistemi di controllo a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽¹⁾, sono esonerati dai requisiti di notifica via hail.

2. Gli Stati membri possono applicare misure di controllo alternative per garantire la conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 che siano efficaci e trasparenti alla stregua di questi requisiti di notifica. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione prima della loro applicazione.

⁽¹⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

Articolo 11

Margine di tolleranza

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ⁽¹⁾, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce espresso in chilogrammi di peso vivo di ciascuna specie di passera di mare e di ciascuna specie di sogliola conservato a bordo di pescherecci che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari all'8 % del dato del giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano stabiliti fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dallo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di organismi acquatici i cui quantitativi conservati a bordo siano inferiori a 50 kg.

Articolo 12

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti di uno Stato membro devono accertarsi che siano pesati tutti i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg o quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg pescati nel Mare del Nord prima della vendita utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

Articolo 13

Notifica preliminare

Il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che desideri sbarcare un quantitativo qualsiasi di passera di mare o sogliola in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco nel paese terzo, le seguenti informazioni:

- a) il nome del porto o del luogo di sbarco;
- b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;
- c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie della quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

La comunicazione può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

⁽¹⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

Articolo 14

Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola

1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci comunitari, in singoli contenitori, quantitativi di passera di mare o di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e delle catture di passera di mare e sogliole detenute a bordo.

Articolo 15

Trasporto della sogliola e della passera di mare

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono prescrivere che un quantitativo di passera di mare che supera 500 kg o un quantitativo di sogliola che supera 300 kg pescati nelle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sbarcati per la prima volta nello stesso Stato membro siano pesati prima di essere trasportati altrove dal porto del primo sbarco utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

2. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di passera di mare che superano 500 kg e i quantitativi di sogliola che superano 300 kg, che siano trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco, sono corredati della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. Non si applica l'esenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 16

Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare

Un peschereccio comunitario che sia presente nel Mare del Nord non può trasbordare in un altro peschereccio un quantitativo di passera di mare o di sogliola.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 17

Valutazione delle misure di gestione

1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere espresso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca.

2. La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d'applicazione successivo. Se opportuno, la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

*Articolo 18***Circostanze particolari**

Qualora il CSTEP segnali che lo stock di passera di mare o di sogliola oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all'articolo 7, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all'articolo 8 e livelli di sforzo di pesca inferiori a quelli di cui all'articolo 9.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19***Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca**

1. Nella prima fase prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di ricosti-

tuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾.

2. Nella seconda fase prevista nell'articolo 4 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 677/2007 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	30,8
	TR	92,6
	ZZ	61,7
0707 00 05	JO	151,2
	TR	94,1
	ZZ	122,7
0709 90 70	TR	94,8
	ZZ	94,8
0805 50 10	AR	46,9
	ZA	62,8
	ZZ	54,9
0808 10 80	AR	91,9
	BR	80,3
	CL	92,9
	CN	97,6
	NZ	98,4
	US	101,1
	ZA	96,3
	ZZ	94,1
0809 10 00	IL	156,1
	TR	217,9
	ZZ	187,0
0809 20 95	TR	287,1
	US	303,4
	ZZ	295,3
0809 30 10, 0809 30 90	CL	101,3
	US	149,4
	ZA	88,3
	ZZ	113,0
0809 40 05	CL	134,4
	IL	164,9
	US	222,0
	ZZ	173,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 678/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'14.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾, non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione
Marianne FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 2 al 3 luglio 2007.			
Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0702 00 00 9100	A00	30	3 333
0805 10 20 9100	A00	36	20 000
0805 50 10 9100	A00	60	10 000
0806 10 10 9100	A00	23	23 333
0808 10 80 9100	F04, F09	32	53 333
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	F03	17	23 333

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03: Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F09: Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Farøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjaira), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾, la Commissione pubblica entro il 31 maggio l'importo dell'aiuto applicabile alle pesche destinate alla trasformazione.

(2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno beneficiato di aiuti nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

(3) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti è inferiore al limite comunitario. L'aiuto applicabile per la campagna 2007/2008 in ciascuno Stato membro interessato deve essere dunque pari all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4) Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2007/2008 l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato, per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, a 47,70 EUR/t.

2. Per la Bulgaria e la Romania, l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 35,78 EUR/t.

Articolo 2

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, successivamente a tale campagna di commercializzazione in Bulgaria e in Romania è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2. Nel caso in cui il limite comunitario risulti superato, se in Bulgaria o in Romania il superamento del limite non è avvenuto o è stato inferiore al 25 %, in questi Stati membri è versato un importo supplementare successivamente alla campagna di commercializzazione 2007/2008.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

3. Unicamente per la Bulgaria e la Romania, l'accertamento del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno effettivamente beneficiato di aiuti nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione
Marianne FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2007

che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 *quater*,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 della direttiva 96/48/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2001/16/CE, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI di tali direttive.

(2) Sulla base dell'attestato di conformità emesso dall'organismo notificato e della documentazione tecnica che lo accompagna, l'ente appaltante o il suo mandatario redige una dichiarazione «CE» di verifica.

(3) Il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 96/48/CE e il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2001/16/CE stabiliscono che il sottosistema viene verificato in ciascuna delle seguenti fasi: progettazione generale, struttura del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, e le prove del sottosistema terminato.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

(4) Il concetto attuale di «prove del sottosistema terminato» non è sufficientemente chiaro e preciso. Si tratta di controllare la conformità del sottosistema alle disposizioni delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e alle altre disposizioni regolamentari che si applicano e di accertarsi che può essere messo in servizio, in particolare verificando le interfacce con i sottosistemi in condizioni di esercizio.

(5) Tuttavia vi sono delle prove che il fabbricante può effettuare sui singoli componenti di interoperabilità (CI) o sottosistemi indipendentemente dall'ambiente finale in cui il componente o il sottosistema sarà installato e utilizzato. Queste prove «indipendenti», utili e effettuate in fase finale, non dipendono dalla rete ferroviaria su cui il prodotto sarà messo in servizio.

(6) È pertanto necessario prevedere nell'allegato VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE la possibilità per il fabbricante di richiedere delle valutazioni preliminari (per la fase di progettazione o di produzione) che porteranno all'elaborazione di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell'organismo notificato. Sulla base di tali DIV, il contraente principale o il fabbricante potranno elaborare una «dichiarazione CE di conformità intermedia del CI o del sottosistema» per le fasi corrispondenti.

(7) Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE vanno modificate di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VI della direttiva 96/48/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato VI della direttiva 2001/16/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 2 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. INTRODUZIONE

La procedura di verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che un sottosistema è:

- conforme alle disposizioni della direttiva,
- conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e che può essere messo in servizio.

2. TAPPE

La verifica del sottosistema avviene ad ognuna delle tappe seguenti:

- progettazione complessiva,
- produzione: fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto,
- prove del sottosistema terminato.

Per la fase di progettazione (ivi comprese le prove del tipo) e quella di produzione il contraente principale (o il fabbricante) o il suo mandatario stabilito nella Comunità può richiedere una valutazione preliminare.

In tal caso queste valutazioni portano alle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse dall'organismo notificato scelto dal contraente principale (o dal fabbricante). Questi a sua volta redige una "Dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema" per le fasi corrispondenti.

3. ATTESTATO

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" elabora l'attestato di verifica destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" valuta la progettazione e la produzione del sottosistema.

Se del caso, l'organismo notificato tiene conto delle "dichiarazioni intermedie di verifica" (DIV) e per emettere l'attestato CE di verifica:

- verifica quanto segue:
 - che il sottosistema sia coperto dai DIV di progettazione e produzione pertinenti rilasciati al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato per queste due fasi,
 - che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti disciplinati dal DIV di progettazione rilasciato al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato solo per la fase di progettazione,
- verifica che questi soddisfino adeguatamente i requisiti della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione che non sono coperti dai DIV di progettazione e/o produzione rilasciati al contraente principale (o al fabbricante).

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo ecc.,
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione ecc.,

- elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 3 incorporati nel sottosistema,
- copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e, in tal caso, le dichiarazioni CE di conformità intermedia del sottosistema che accompagnano l'attestato di verifica CE, ivi compreso il risultato della verifica della loro validità effettuata dall'organismo notificato,
- se del caso, attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5. SORVEGLIANZA

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'esecuzione dei suoi incarichi. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire tutti i documenti utili a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva; fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione. Ciò potrebbe richiedere la sua presenza in determinate fasi delle operazioni di costruzione.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Nel corso di tali visite l'organismo notificato può svolgere audit completi o parziali, fornisce in tale occasione un rapporto sulla visita e, se opportuno, un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione.

6. DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è allegata alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione deve essere conservata dall'ente appaltante per tutta la durata dell'esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

7. PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica "CE" ricevute,
- le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate,
- gli attestati di verifica emessi o rifiutati.

8. LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.»

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2007/33/CE

dell'11 giugno 2007

relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione della direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato⁽¹⁾, la nomenclatura, la biologia e l'epidemiologia delle specie di nematode a cisti della patata, delle loro popolazioni e della loro distribuzione hanno subito sviluppi significativi.
- (2) I nematodi a cisti della patata [*Globodera pallida* (Stone) Behrens (popolazioni europee) e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee)] sono riconosciuti come organismi nocivi per la patata.
- (3) Le disposizioni della direttiva 69/465/CEE sono state riesaminate e si sono rivelate insufficienti; è pertanto necessario adottare disposizioni più complete.
- (4) Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che sono necessari esami ufficiali per garantire che siano esenti da nematodi a cisti della patata le parcelle nelle quali sono piantati o immagazzinati tuberi-seme di patata destinati alla produzione di tuberi-seme e talune piante destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto.
- (5) È opportuno svolgere indagini ufficiali sulle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

(6) È opportuno definire procedure di campionamento e di analisi per lo svolgimento degli esami e delle indagini ufficiali.

(7) È necessario tener conto dei mezzi di propagazione del patogeno.

(8) Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che la lotta contro i nematodi a cisti della patata è tradizionalmente effettuata tramite la rotazione delle colture, essendo dimostrato che la sospensione della coltivazione della patata per diversi anni riduce significativamente la popolazione di nematodi. Più di recente, la rotazione delle colture è stata sostituita dal ricorso a varietà di patate resistenti.

(9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora risultino necessarie e purché non vengano creati ostacoli alla circolazione delle patate nella Comunità, fatto salvo il disposto della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽²⁾; tali interventi dovrebbero essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

(10) La direttiva 69/465/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(11) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata, prevenirne la diffusione e combatterli, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 323 del 24.12.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure che gli Stati membri devono prendere contro la *Globodera pallida* (Stone) Behrens (popolazioni europee) e la *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate «nematodi a cisti della patata», per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
- b) «varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
- c) «esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;
- d) «indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro precisano che cosa si intende per «parcella» ai fini della presente direttiva, per garantire che le condizioni fitosanitarie in una parcella siano omogenee per quanto riguarda la presenza di nematodi a cisti della patata. A tal fine, essi si basano su principi scientifici e statistici riconosciuti, sulla biologia del nematode a cisti della patata, sulla coltivazione della parcella e sui

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

sistemi di produzione della pianta ospite specifici di quello Stato membro. I criteri dettagliati per la definizione di «parcella» sono notificati ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Altre disposizioni relative ai criteri per la definizione di una parcella possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE

Articolo 4

1. Gli Stati membri dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.

2. L'esame ufficiale di cui al paragrafo 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al paragrafo 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame né sono state coltivate successivamente all'esame.

3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al paragrafo 2.

4. Qualora gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro abbiano stabilito che non esiste rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, l'esame ufficiale di cui al paragrafo 1 non è necessario per:

- a) la messa a dimora delle piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
- b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,
- c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III.

5. Gli Stati membri garantiscono che i risultati degli esami di cui ai paragrafi 1 e 3 siano riportati in un registro ufficiale di cui la Commissione possa prendere visione.

Articolo 5

1. Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all'allegato II.

2. Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata, conformemente all'allegato II, ovvero una verifica conformemente alla sezione I dell'allegato III.

Articolo 6

1. Gli Stati membri dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

2. Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformità del punto 2 dell'allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell'allegato III.

3. I risultati delle indagini ufficiali sono trasmessi per iscritto alla Commissione in conformità della sezione II dell'allegato III.

Articolo 7

Se, a seguito dell'esame ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e degli altri esami ufficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

Articolo 8

1. Qualora al momento dell'esame ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

2. Qualora al momento dell'indagine ufficiale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

3. Le patate o le piante di cui all'allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

CAPITOLO III

MISURE DI LOTTA

Articolo 9

1. Gli Stati membri dispongono che in una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato all'articolo 8, paragrafi 1 o 2:

a) non possano essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; e

b) non possano essere impiantate o immagazzinate piante di cui all'allegato I destinate al reimpianto. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, purché siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

2. Nel caso delle parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata che da un registro ufficiale risultano infestate da nematodi a cisti della patata, come indicato all'articolo 8, paragrafi 1 o 2, gli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dispongono che dette parcelle siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli.

Il programma di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nello Stato membro interessato, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varietà di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell'allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. Il contenuto del programma è notificato per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri, al fine di garantire livelli di sicurezza comparabili tra gli Stati membri.

Il grado di resistenza delle varietà di patate diverse da quelle già notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE è quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell'allegato IV della presente direttiva. Il test di resistenza è effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all'allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3:

- a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione degli organismi ufficiali nazionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, basato sulla dimostrazione scientifica dell'inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata;
 - b) le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto B, dell'allegato III;
 - c) le piante di cui al punto 2 dell'allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III;
2. Le specifiche dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri dispongono che la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata nel loro territorio risultante dalla perdita o dall'alterazione dell'efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza sia segnalata ai propri organismi ufficiali competenti.

2. Per tutti i casi segnalati in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati.

3. I particolari della conferma di cui al paragrafo 2 sono comunicati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. I metodi adeguati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco di

tutte le nuove varietà di patate per le quali il test ufficiale ha accertato la resistenza ai nematodi a cisti della patata e indicano le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni a cui le varietà sono resistenti, il grado di resistenza e l'anno in cui ciò è stato determinato.

Articolo 13

Se, dopo l'attuazione delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto C, dell'allegato III, la presenza di nematodi a cisti della patata non è confermata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro dispongono l'aggiornamento del registro ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e la revoca di tutte le restrizioni imposte per la parcella interessata.

Articolo 14

Fatti salvi gli articoli 3 e 5 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente direttiva, in conformità delle disposizioni della direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. ⁽¹⁾

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 15*

Gli Stati membri possono adottare per la produzione nazionale misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purché siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.

Tali misure devono essere notificate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente, di seguito denominato «comitato».

⁽¹⁾ GU L 184 del 3.8.1995 pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1º luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 69/465/CEE è abrogata con effetto dal 1º luglio 2010.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

ALLEGATO I

Elenco delle piante di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 1.

1. Piante ospiti con radici:

Capsicum spp.,

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.,

Solanum melongena L.

2. a) Altre piante con radici:

Allium porrum L.,

Beta vulgaris L.,

Brassica spp.,

Fragaria L.,

Asparagus officinalis L.

b) Bulbi, tuberi e rizomi che non sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III, coltivati in terra e destinati all'impianto, diversi da quelli che, in base al tipo di confezione o ad altre indicazioni, risultano destinati alla vendita ad utenti finali che non producono a titolo professionale piante o fiori da taglio:

Allium ascalonicum L.,

Allium cepa L.,

Dahlia spp.,

Gladiolus Tourn. Ex L.,

Hyacinthus spp.,

Iris spp.,

Lilium spp.,

Narcissus L.,

Tulipa L.

ALLEGATO II

1. Procedure di campionamento e di analisi per l'esame ufficiale di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2:
 - a) per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1 500 ml terreno/ha, prelevato con almeno 100 carote/ha, di preferenza secondo una griglia rettangolare che copre l'intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e più di 20 m in lunghezza. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l'estrazione di cisti, l'identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza;
 - b) per l'analisi si applicano i metodi per l'estrazione di nematodi a cisti della patata descritti nelle procedure fitosanitarie o nei protocolli diagnostici pertinenti per *Globodera pallida* e *Globodera rostochiensis*; norme OEPP.
2. Procedure di campionamento e di analisi per l'indagine ufficiale di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
 - a) campionamento:
 - come descritto al punto 1, con campione minimo di terreno di almeno 400 ml/ha;
 - oppure
 - campionamento mirato di almeno 400 ml di terreno dopo esame visuale delle radici quando i sintomi siano visibili;
 - oppure
 - campionamento di almeno 400 ml di terreno a contatto con i tuberi, dopo il raccolto, purché la parcella nella quale le patate sono state coltivate sia identificabile;
 - b) le procedure per l'analisi sono quelle indicate al punto 1.
3. In via eccezionale, le dimensioni standard di campionamento di cui al punto 1 possono essere ridotte a 400 ml di terreno/ha purché:
 - a) sia possibile dimostrare che nella parcella non sono state coltivate o non erano presenti piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I nei sei anni precedenti l'esame ufficiale;
 - oppure
 - b) gli ultimi due esami ufficiali eseguiti su campioni di 1 500 ml terreno/ha non abbiano rivelato la presenza di nematodi a cisti della patata e non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo esame ufficiale;
 - oppure
 - c) non siano stati identificati nella parcella nematodi a cisti della patata o cisti di nematodi senza contenuto vivo nell'ultimo esame ufficiale eseguito su un campione di almeno 1 500 ml terreno/ha e nella parcella non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, successivamente all'ultimo esame ufficiale.

I risultati di altri esami ufficiali eseguiti prima del 1° luglio 2010 possono essere considerati esami ufficiali ai sensi delle lettere b) e c).
4. A titolo di deroga, le dimensioni del campionamento di cui ai punti 1 e 3 possono essere ridotte per particelle di larghezza superiore a 8 ha e 4 ha rispettivamente:
 - a) nel caso di dimensioni standard di cui al punto 1, i primi 8 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 400 ml di terreno/ha;
 - b) nel caso di dimensioni ridotte di cui al punto 3, i primi 4 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ulteriormente ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 200 ml di terreno/ha.

5. Nei successivi esami ufficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere utilizzato il campione di dimensioni ridotte di cui ai punti 3 e 4, fintanto che nella parcella sia rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata.
6. A titolo di deroga, le dimensioni standard del campione di terreno di cui al punto 1 possono essere ridotte ad un minimo di 200 ml di terreno/ha purché la parcella si trovi in una zona dichiarata indenne da nematodi a cisti della patata e dichiarata, tutelata e sottoposta ad indagine in conformità alle pertinenti Norme internazionali per le misure fitosanitarie. I particolari relativi a tali zone sono ufficialmente notificati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.
7. Le dimensioni minime del campione di terreno sono in tutti i casi pari a 100 ml di terreno per parcella.

—

ALLEGATO III

SEZIONE I

VERIFICA

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, l'esame ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che alla data della verifica uno dei criteri seguenti è soddisfatto:

— dai risultati di analisi adeguate, approvate ufficialmente, emerge l'assenza di nematodi a cisti della patata nella parcella negli ultimi dodici anni,

oppure

— dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi dodici anni nella parcella non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I.

SEZIONE II

INDAGINI

Le indagini ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono svolte su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini sono trasmessi alla Commissione entro il 1° aprile per i precedenti dodici mesi.

SEZIONE III

MISURE UFFICIALI

A) Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato I, punto 2.b), sono:

1. disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata;
2. eliminazione pressoché completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

B) Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), consistono nella consegna ad un impianto di trasformazione o selezione che disponga di procedure per lo smaltimento dei rifiuti adeguate e approvate ufficialmente, e in relazione al quale sia stata stabilita l'assenza del rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

C) Le misure approvate ufficialmente di cui all'articolo 13 consistono nella ripetizione del campionamento ufficiale nella parcella che dal registro ufficiale di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o 2, risulta infestata e nell'effettuazione di analisi con uno dei metodi descritti nell'allegato II, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza di nematodi a cisti della patata o dall'ultima coltura di patate. Detto periodo può essere ridotto ad un minimo di tre anni purché siano state attuate le misure di controllo approvate ufficialmente.

ALLEGATO IV

SEZIONE I

GRADO DI RESISTENZA

Il grado di suscettibilità delle patate ai nematodi a cisti della patata è quantificato in base alla scala di punteggio standard di cui all'articolo 9, paragrafo 2, riportata qui di seguito.

Il punteggio 9 indica il livello massimo di resistenza.

Suscettibilità relativa (%)	Punteggio
< 1	9
1,1-3	8
3,1-5	7
5,1-10	6
10,1-15	5
15,1-25	4
25,1-50	3
50,1-100	2
> 100	1

SEZIONE II

PROTOCOLLO PER IL TEST DI RESISTENZA

1. Il test è realizzato in un impianto di quarantena o all'esterno, in serra, o in camere climatizzate.
2. Il test è realizzato in vasi, ciascuno dei quali contiene almeno un litro di terreno o di substrato adeguato.
3. La temperatura del terreno nel corso del test non deve superare i 25 °C; il terreno è adeguatamente irrigato.
4. Per l'impianto della varietà sottoposta al test o della varietà di controllo viene utilizzato un occhio di patata per ogni varietà sottoposta al test o varietà di controllo; si raccomanda di eliminare tutti i gambi tranne uno.
5. In ogni test è utilizzata come varietà di controllo a suscettibilità standard la varietà di patata «Desirée»; ad essa possono essere aggiunte ulteriori varietà di controllo completamente suscettibili che siano di interesse locale, a fini di verifica interna. La varietà di controllo a suscettibilità standard può essere sostituita qualora la ricerca indichi che altre varietà sono più idonee o più accessibili.
6. Per i patotipi Ro1, Ro5, Pa1 e Pa3 sono utilizzate le seguenti popolazioni standard di nematodi a cisti della patata:
 - Ro1: popolazione Ecosse
 - Ro5: popolazione Harmerz
 - Pa1: popolazione Scottish
 - Pa3: popolazione Chavornay

Possano essere aggiunte altre popolazioni di nematodi a cisti della patata di interesse locale.
7. L'identità della popolazione standard utilizzata è controllata con metodi adeguati; si raccomanda di utilizzare per i test almeno due varietà resistenti o due cloni standard differenziali con capacità di resistenza nota.

8. L'*inoculum* di nematodi a cisti della patata (Pi) comprende in totale di 5 uova e larve infette per ml di terreno; si raccomanda di determinare il numero di nematodi a cisti della patata da inoculare per ml di terreno con esperimenti di schiusa. I nematodi a cisti della patata possono essere inoculati come cisti o come combinato di uova e larve in sospensione.
9. La vitalità del contenuto delle cisti di nematode della patata utilizzate come *inoculum* è almeno del 70 %; si raccomanda che le cisti abbiano tra 6 e 24 mesi d'età e siano state conservate a 4 °C almeno per 4 mesi immediatamente prima dell'utilizzazione.
10. Vi sono almeno 4 ripetizioni (vasi) per ogni combinazione di popolazione di nematodi a cisti della patata e varietà di patata sottoposta a test; si raccomanda di utilizzare almeno 10 ripetizioni per la varietà di controllo a suscettibilità standard.
11. La durata del test è di almeno 3 mesi; prima di interrompere l'esperimento deve essere verificata la maturità delle femmine in fase di sviluppo.
12. Le cisti di nematodi a cisti della patata delle 4 repliche sono estratte e contate separatamente per ogni vaso.
13. La popolazione finale (Pf) per la varietà di controllo a suscettibilità standard a conclusione del test di resistenza è determinata contando le cisti di tutte le repliche e le uova e larve di almeno 4 repliche.
14. Deve essere ottenuto un tasso di moltiplicazione di almeno $20 \times (Pf/Pi)$ per la varietà di controllo a suscettibilità standard.
15. Il coefficiente di variazione (CV) per la varietà di controllo a suscettibilità standard non deve superare il 35 %.
16. La suscettibilità relativa della varietà di patata sottoposta a test rispetto alla varietà di controllo a suscettibilità standard è determinata ed espressa in percentuale in base alla formula:
$$Pf_{\text{varietà test}} / Pf_{\text{varietà di controllo a suscettibilità standard}} \times 100 \%$$
17. Nel caso in cui una varietà di patata sottoposta a test abbia una suscettibilità relativa superiore al 3 %, è sufficiente contare il numero delle cisti. Nei casi in cui la suscettibilità relativa sia inferiore al 3 %, occorre contare, oltre al numero delle cisti, il numero delle uova e delle larve.
18. Qualora dai risultati del test del primo anno emerga che una varietà è totalmente suscettibile ad un patotipo, non è necessario ripetere i test nel secondo anno.
19. I risultati del test sono confermati da almeno un'altra prova effettuata nel corso di un altro anno; la media aritmetica della suscettibilità relativa nei due anni è utilizzata per determinare il punteggio in base alla scala di punteggio standard.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativo all'attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 30 maggio 2007)

Nel sommario e nel titolo a pagina 1:

anziché: «29 maggio 2007»,

leggi: «25 maggio 2007».

A pagina 1:

a) data della firma:

anziché: «29 maggio 2007»,

leggi: «25 maggio 2007»;

b) firma:

anziché: «J. PLEWA»,

leggi: «A. SCHAVAN».

Rettifica del regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione, del 1º giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 2 giugno 2007)

A pagina 61, il testo dell'allegato II va letto come segue:

«ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. (32-3) 206 94 70
Fax (32-3) 206 94 90
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA Ceca

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz
— Zollamt Idar-Oberstein —
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Oberfinanzdirektion Koblenz
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Vorort Außenwirtschaftsrecht
Postfach 10 07 64
D-67407 Neustadt/Weinstraße
Tel. (49-6321) 89 43 49
Fax (49-6321) 89 48 50
E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
București, România,
Cod poștal 010295
Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275
Fax (40-21) 3184635, 3143462
www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office
Global Business Group
Room W 3.111.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Tel. (44-207) 008 6903
Fax (44-207) 008 3905
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk ».

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUE-065) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 8 2 0 *

€ 6,00